

LA PROVA NELL'INCIDENTE IN MONTAGNA¹

Avv. Francesco Romanini

1. Introduzione

Il mio intervento tratterà in ambito penale il tema della prova nell'incidente in montagna e, più strettamente, in campo sciistico.

L'attività sportiva che si pratica in montagna, purtroppo, può riservare imprevisti e incidenti per i quali spesso si devono necessariamente individuare eventuali responsabilità.

La ricerca della prova e la ricostruzione delle dinamiche degli incidenti è il compito affidato agli operatori del soccorso svolto da personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, che, oltre a prestare aiuto e assistenza sanitaria agli infortunati, devono svolgere tutte le attività di Polizia Giudiziaria volte all'accertamento dei fatti occorsi.

La ricostruzione della dinamica degli incidenti e, quindi, l'accertamento delle singole responsabilità, si basa principalmente sulla prova testimoniale e su quella documentale.

I riferimenti normativi sono forniti dal Codice Penale, che disciplina gli eventuali reati che si possono configurare a seguito di un incidente; dal Codice di Procedura Penale, che disciplina tutte le attività di Polizia Giudiziaria; dalla legge n. 363/2003, che, nella sua fumosità, elenca una serie di condotte che ogni singolo utente/sciatore deve adottare nella pratica dello sci; dalle leggi regionali e provinciali, che ogni singolo ente locale emana in materia.

2. Casistica

Con l'avvento dei nuovi impianti di risalita, sicuramente più sicuri ed efficienti segnatamente alla loro portata, le piste da sci hanno avuto un massiccio incremento di utenti.

Rispetto agli anni quaranta, dove le prime seggiovie avevano una portata di circa 700 persone/ora, oggi abbiamo impianti di risalita che arrivano ad avere una portata di circa 2000 persone/ora.

Ciò, ovviamente, influisce significativamente sulla possibilità che si verifichino incidenti in pista.

Le cause degli incidenti sulle piste da sci sono dovute alle cadute (79%), che possono essere accidentali, per condizionamento di terzi ovvero per mero imprevisto.

Altre cause di incidenti sono dovute alla collisione tra sciatori (11%), all'impatto contro un ostacolo fisso/mobile (1,4%), all'uscita di pista (1,1%), alla caduta dall'impianto (2%), ad un malore (3,2%).

Altri incidenti sono dovuti ad anomalie delle piste da sci (per presenza di sassi, radici o altre insidie), alla collisione tra sciatori e mezzi meccanici impiegati nella manutenzione delle piste, alla collisione con persone che praticano lo sci alpinismo, i quali risalgono le piste sul bordo.

In caso di incidente, l'attività che svolge l'operatore del soccorso o di Polizia Giudiziaria varia a seconda della tipologia del sinistro.

Ad esempio, in caso di collisione tra sciatori, l'operatore dovrà ricostruire la loro condotta antecedente l'impatto; in caso di incidente per fuoriuscita dalla pista, l'operatore verificherà le condizioni delle protezioni poste a delimitare il tracciato della pista.

3. Protagonisti

L'art. 21 legge n. 363/2003 (Soggetti competenti per il controllo) indica quali sono i soggetti preposti alla vigilanza e al soccorso sulle piste da sci.

¹ Intervento tenuto a Cortina d'Ampezzo, il 5 febbraio 2016, presso la Sala Convegni del Grand Hotel Savoia, nell'ambito del convegno su "La responsabilità civile e penale in montagna" organizzato in occasione della presentazione del numero 1/2016 della Rivista di Diritto Sportivo del CONI.

“Ferma restando la normativa già in vigore in materia nelle Regioni, la Polizia di Stato, il Corpo Forestale dello Stato, l’Arma dei Carabinieri e il Corpo della Guardia di Finanza, nonché i Corpi di Polizia Locali, nello svolgimento del servizio di vigilanza e soccorso nelle località sciistiche, provvedono al controllo dell’osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge e a irrogare le relative sanzioni nei confronti dei soggetti inadempienti.”

I soggetti di cui sopra (Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza), oltre a prestare attività di soccorso agli infortunati e svolgere servizio di vigilanza sulle piste, hanno compiti di prevenzione (ad es., verifica della condizioni di sicurezza del comprensorio, intervento, anche sanzionatorio, per la violazione delle norme di comportamento da parte degli sciatori, etc.) e compiti di Polizia Giudiziaria.

Questi ultimi, sanciti dagli artt. 55 e seguenti c.p.p., prevedono che l’operatore di Polizia Giudiziaria debba prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati ad ulteriori conseguenze, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale.

In caso di incidente sciistico, gli operatori del soccorso e di Polizia Giudiziaria provvedono alla compilazione del rapporto d’incidente sciistico.

Questo verbale viene redatto solo per scopi statistici, non rientrando tra gli atti tipici di Polizia Giudiziaria, e viene trascritto quotidianamente nel database elettronico IPS (Interventi Piste Sci).

Nello stesso vengono annotati i dati identificativi degli infortunati, delle persone coinvolte e degli eventuali testimoni, la presunta dinamica e tutte le informazioni relative alle condizioni della neve, del meteo, dell’attrezzatura, oltre alle informazioni riguardanti gli eventuali danni fisici riportati dalle persone coinvolte.

Qualora, nella compilazione di questo rapporto, emergano responsabilità, l’operatore di Polizia Giudiziaria è tenuto a svolgere tutti gli atti tipici previsti dal Codice di Procedura Penale.

4. Reati

Le fattispecie di reato che si possono configurare a seguito di un incidente sulle piste da sci sono:

- Omicidio Colposo, art. 589 c.p. (procedibile d’ufficio);
- Lesioni personali colpose, art. 590 c.p. (procedibile a querela della persona offesa);
- Omissione di soccorso, art. 593 c.p. (procedibile d’ufficio);

Quest’ultima fattispecie è, altresì, disciplinata dall’art. 14 della legge 363/2003:

“Fuori dai casi previsti dal secondo comma dell’art. 593 c.p., chiunque nella pratica dello sci o di altro sport della neve, trovando una persona in difficoltà non presta l’assistenza occorrente, ovvero non comunica immediatamente al gestore, presso qualunque stazione di chiamata, l’avvenuto incidente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250 a 1.000 euro”.

5. Difficoltà ricostruttive

Diverse sono le difficoltà che incontrano gli operatori di Polizia Giudiziaria nel ricostruire la dinamica di un incidente sciistico.

Questo è dovuto a molti fattori.

Innanzitutto, l’ambiente montano è soggetto a notevoli e continui mutamenti sia morfologici sia climatici. Da qui ne deriva che le tracce di un incidente (di sci, ematiche etc.) sono soggette a dispersione rapida.

Inoltre, i testimoni dell’incidente hanno la propensione ad allontanarsi dal luogo del sinistro.

L’infortunato, la sua attrezzatura sciistica ed altri eventuali oggetti rilevanti per le indagini (sassi, radici) tendono ad essere rimossi rapidamente per liberare la pista e scongiurare altri incidenti.

Ed ancora. Le condizioni climatiche mutevoli ed il rapido metamorfismo della neve possono modificare lo stato dei luoghi.

Infine, le forze di polizia in servizio sulle piste assolvono spesso anche a compiti di soccorso poco compatibili con quelli di polizia giudiziaria.

6. Atti tipici di Polizia Giudiziaria

Gli atti di Polizia Giudiziaria, svolti dagli operatori in caso di incidente sciistico, sono quelli previsti dal codice di procedura penale, ovvero, l'identificazione dell'indagato (art. 349 c.p.p.), l'acquisizione di sommarie informazioni dall'indagato (art. 350 c.p.p.) e di altre sommarie informazioni (art. 351 c.p.p.), gli accertamenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone; il sequestro (art. 354 c.p.p.).

Il primo atto, ovvero quello dell'identificazione della persona indagata e di altre persone, spesso incontra delle difficoltà che dipendono da varie circostanze, come quella rappresentata dal fatto che molti utenti delle piste sono privi di documenti identificativi al momento del sinistro o sono stranieri.

In questi casi, in ausilio agli operatori di Polizia Giudiziaria, possono esserci gli skipass nominativi ovvero gli albergatori o locatori che possono fornire informazioni sui dati identificativi dei loro clienti coinvolti nell'incidente.

Altro atto fondamentale è l'acquisizione di sommarie informazioni dall'indagato che possono essere rese da quest'ultimo sul luogo del sinistro e nell'immediatezza dello stesso.

Le dichiarazioni rese dall'indagato sono utili ai fini dell'accertamento dei fatti, ma inutilizzabili in un futuro ed eventuale dibattimento processuale salvo che siano state rese spontaneamente. In quest'ultimo caso, potranno essere utilizzate solo per formulare eventuali contestazioni nella fase dibattimentale del processo.

Ulteriore atto di fondamentale importanza è quello previsto dall'art. 351 c.p.p., ovvero le sommarie informazioni che possono essere acquisite dagli operatori di Polizia Giudiziaria da chiunque possa riferire circostanze utili alle indagini.

In questa fattispecie, sono preferibili le dichiarazioni rese da soggetti non legati da vincoli di parentela o amicizia.

Tali sommarie informazioni possono riguardare la condotta degli sciatori nei momenti antecedenti l'incidente, come la loro direzione, la loro velocità, l'attrezzatura, il punto d'impatto, le capacità sciistiche, etc.

Infine, atto tipico di Polizia Giudiziaria di assoluta rilevanza è quello degli accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose o sulle persone, con eventuale sequestro.

L'art. 354 c.p.p. recita:

“Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria curano che le tracce e le cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato prima dell'intervento del pubblico ministero.

Se vi è pericolo che le cose, le tracce e i luoghi indicati nel comma 1 si alterino o si disperdano o comunque si modificano e il pubblico ministero non può intervenire tempestivamente ovvero non ha ancora assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose. (...)

Se ricorrono i presupposti previsti dal comma 2, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sulle persone diversi dalla ispezione personale

In caso di incidente sciistico, gli operatori di Polizia Giudiziaria, per lo svolgimento di questi atti, fanno spesso ricorso a riprese fotografiche o filmate; segnano sulle neve, con appositi spray fluorescenti, le tracce lasciate dagli sci delle persone coinvolte e la posizione degli infortunati. Tutto ciò anche per fronteggiare i metamorfismi ambientali.

Di tutte le informazioni raccolte a seguito degli accertamenti svolti e delle dichiarazioni rese, viene redatto apposito verbale, in cui sono annotate ulteriori indicazioni circa le condizioni della pista e della neve, le condizioni ambientali, con particolare riguardo alla visibilità, l'attrezzatura sciistica e la sua condizione d'uso, la qualità delle reti o materassini di protezione, i rilievi planimetrici effettuati.

Se ricorre la necessità e sussistono i requisiti, gli operatori di Polizia Giudiziaria, per garantire ed assicurare la conservazione del corpo di reato o delle cose pertinenti ad esso, possono procedere al sequestro. Esempio classico è il sequestro dello sci quando si ipotizza un difetto del funzionamento dell'attacco di sicurezza, ovvero un errore nella sua regolazione, che hanno contribuito palesemente alla causazione del sinistro.